



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

Determina Dirigenziale
Dell' UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONI
nr. 19 del 22 GEN 2020

Il Direttore della Struttura Complessa "Progettazioni, Gestione Patrimonio e Manutenzione Impianti", ing. Filippo MANCI nominato in esecuzione della Deliberazione nr. 745 del 27 novembre 2015, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità conseguenti

OGGETTO: C.U.P.: H46G19000250002 - CIG: Z612B86844

"Realizzazione Nuova Struttura Funeraria Hospice Lanciano". Affidamento Servizi Tecnici Attività Geologiche. Provvedimenti.

PREMESSO

- che la Giunta Regionale, con atto 1209 del 20.09.2000 approvava in via definitiva la programmazione degli interventi per la realizzazione degli Hospice nella regione Abruzzo, tra cui la ex A.S.L. Lanciano-Vasto per 10 p.l. per un importo pari a € 465.503,37.
- che, nell'aver individuato per tale destinazione la struttura Ex Ipab sita a Lanciano in Via Belvedere, si procedeva alla redazione della Progettazione Esecutiva che veniva approvata dalla Giunta Regionale con Delibera nr. 1214 del 23.11.2005 e, successivamente, assentita in favore della ASL ex Lanciano-Vasto con Atto di Concessione di cui alla Delibera n. 1437 del 29.12.2005;
- che i lavori, a seguito di procedura di gara, venivano affidati e iniziati in data 07.02.2007 dall'Impresa T.E.M.A. Impianti s.a.s. di Agropoli (SA), ma sospesi durante il corso degli stessi lavori a seguito di una rivisitazione progettuale che tenesse conto delle sopravvenute esigenze legate agli standards abitativi connessi alla destinazione della struttura, oltre che per motivi di sicurezza.
- che il progetto di completamento veniva, quindi, redatto dal Servizio Tecnico Aziendale e portato ad approvazione con Delibera del D.G. n. 520 del 25.05.2010 per l'importo pari ad € 600.000,00.
- che i lavori connessi al completamento dell'opera venivano portati a termine in data 07.04.2011 e la struttura Hospice di Lanciano veniva dotata di Autorizzazione all'Esercizio con Provvedimento rilasciato dal Sindaco del Comune di Lanciano prot. 29813 del 10.06.2011 e definitivamente attivata nel corso dello stesso mese di giugno 2011;

CONSIDERATO

- che la prima stesura progettuale legata al primo appalto, ma anche la seconda stesura connessa alla rivisitazione del primo progetto, ha conseguito la realizzazione di una sola camera ardente, posta adiacente alla saletta destinata al culto.
- che dopo l'attivazione e l'utilizzo a regime della struttura, si riscontravano carenze legate proprio alla camera ardente, la quale risultava inadeguata rispetto alle sopravvenute esigenze, in quanto contemplante casi di contemporaneità e tale da dover ricorrere all'impiego di altre aree per la sosta delle salme;
- che, di conseguenza, si ritiene indispensabile ridefinire gli spazi inerenti all'attività di veglia dei defunti all'interno dell'Hospice di Lanciano, anche per ciò che riguardano gli ulteriori spazi occorrenti e prescritti sia dalla letteratura che dalla normativa tecnica di settore e connessa alla fattispecie progettuale;

DATO ATTO

- che dalle attività tecniche preliminari compiute presso la struttura Hospice di Lanciano - attraverso ripetuti sopralluoghi, verifiche e acquisizione di dati metrici, fotografici e ambientali - è stato verificato l'impossibilità di

poter ampliare o dislocare l'attuale camera ardente in altri ambienti all'interno della struttura Hospice, in quanto non rinvenibili per tale esigenza;

- che la soluzione più ottimale per l'esigenza progettuale in disamina è risultata essere quella di realizzare ex novo una nuova struttura per l'attività funeraria in ambito Hospice, su area adiacente la struttura principale tale da consentire un dimensionamento progettuale adeguato e un sicuro minore impatto realizzativo dal punto di vista prettamente operativo ma anche economico;
- del Documento di Fattibilità Tecnica e Economica, con il quale vengono affrontate le preliminari problematiche di natura tecnica e riferito sulla stima dei costi necessari per la realizzazione dell'opera;
- che è necessario attivare le attività progettuali previste dalla normativa vigente per la realizzazione del nuovo manufatto edilizio da destinare alle attività funerarie in ambito della struttura Hospice di Lanciano;

PRECISATO

- che l'attività di progettazione è previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016, il quale prescrive tre livelli di progettazione:
 - il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - il progetto definitivo;
 - il progetto esecutivo;
- che la fattispecie realizzativa presuppone la redazione del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" in unica fase in quanto non si rientra nella casistica di cui alle attività di programmazione triennale o di espletamento delle procedure di dibattito pubblico ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 50/2016, o concorsi di progettazione e di idee di cui art. 152, il tutto come prescritto all'art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- che l'unica fase attinente al "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica", impone il previo svolgimento delle indagini e delle attività elencate all'art. 23 comma 6 del D.Lgs 50/2016, per cui si rende necessario *"in primis"* procedere all'affidamento delle attività geologiche e geotecniche;

DATO ATTO ALTRESI'

- che la U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, a seguito delle verifiche effettuate ha redatto la "Relazione Preliminare di Sintesi antecedente l'attività di Progettazione", contenente una prima indicazione grafica di soluzione progettuale, oltre che ad una prima analisi di fattibilità tecnica ed economica, propedeutica alla successiva fase attinente l'espletamento della Progettazione;
- del parere rimesso dal Direttore Responsabile della struttura Hospice di Lanciano Dott. Pierpaolo Carinci, il quale si è espresso Favorevole alla realizzazione della nuova struttura funeraria a servizio dell'Hospice di Lanciano, così come gli è stato indicato nella documentazione messa a disposizione;
- che con Delibera del D.G. n. 261 del 14 marzo 2019 è stato approvato la "Relazione di Sintesi antecedente l'attività di Progettazione" e il relativo Quadro Economico di spesa per l'importo totale, tra lavori a base d'asta e somme a disposizione, pari a € 550.000,00;
- che l'intervento è stato previsto già nel Piano Strategico Bilancio Pluriennale 2019-2021 della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1427 del 29 novembre 2018 e riportato nel "Piano degli Investimenti" allegato 3 (opere da realizzarsi con fondi di progetti obiettivo finalizzati) alla suddetta Delibera per un importo totale pari a € 550.000,00;
- che con Delibera del Direttore Generale n. 264 del 29.11.2019 è stato approvato il Piano Strategico, Bilancio Pluriennale 2020-2022 e Piano Programmatico di Esercizio 2020, laddove al punto 4 dell'Allegato 2 risulta previsto *"Adeguamento strutture funerarie presso centri territoriali e presidi ospedalieri"* con attuazione dell'investimento pari a € 450.000,00 per l'anno 2020 e € 100.000,00 per l'anno 2021 per il totale di € 550.000,00;
- che l'intero importo è stato prenotato come segue:
 - Ex Legge 662/96 – Linea Progettuale LP3 – annualità 2015 per € 300.000,00;
 - Ex Legge 662/96 – Linea Progettuale LP3 – annualità 2016 per € 100.000,00;
 - Ex Legge 662/96 – Linea Progettuale LP3 – annualità 2017 per € 150.000,00;
- che, con Delibera del D.G. n. 300 del 06 dicembre 2019, relativamente ai soli lavori, l'importo preventivato a base d'asta pari a € 364.000,00 sarà attuato per € 298.480,00 per l'anno 2020 e per la restante parte nelle annualità successive

TENUTO CONTO

- che la prima attività da porre in essere per il conseguimento dell'investimento in oggetto, riguarda l'affidamento delle Attività Geologiche, tendenti alla caratterizzazione del terreno su cui dovrà sorgere la nuova struttura funeraria;
- che con Delibera del Direttore Generale n. 229 del 01.07.2019 e successiva Determina Dirigenziale n. 457 del 29.11.2019, sono stati approvati e aggiornati gli elenchi degli Operatori Economici tendente all'affidamento di Servizi tecnici per importi inferiori a 40.000 euro;
- che nel rispetto delle condizioni contenute nell'Avviso Pubblico bandito per la formazione dei suddetti elenchi, è stato individuato quale potenziale affidatario dei Servizi attinenti alle Attività Geologiche, lo Studio di Geologia del Dott. Massimo Ranieri con sede in Lanciano Via Polidoro di Mastrorenzo n. 1/b;
- che a riscontro della nota della Stazione Appaltante tendente a richiedere l'eventuale disponibilità dello Studio Massimo Ranieri a voler effettuare le puntuali attività Geologiche richieste per la fattispecie, lo stesso con nota PEC del 08.01.2020, ha provveduto a riscontrare in proposito allegando le dichiarazioni e la documentazione richieste oltre ad accettare la proposta d'incarico per l'importo onnicomprensivo di onorari e spese pari a € 4.600,00;

RITENUTO

- di affidare allo Studio di Geologia Dott. Massimo Ranieri con sede in Lanciano Via Polidoro di Mastrorenzo n. 1/b P. I.V.A. 01738720695, le attività Geologiche attinenti l'investimento in oggetto come meglio specificato nel disciplinare d'incarico, per l'importo totale pari a € 4.600,00 oltre Cassa Previdenziale e I.V.A. come per Legge;
- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, contenenti le condizioni contrattuali tra lo Studio di Geologia e la Stazione Appaltante;
- di dare atto che il costo necessario per l'assolvimento dell'incarico di che trattasi è stato previsto tra le "Somme in Amministrazione" alla voce B2) del Quadro Economico di Spesa approvato con Delibera del D.G. n. 261 del 14 marzo 2019;
- di dare atto che la copertura finanziaria del progetto per la "Realizzazione nuova struttura funeraria Hospice Lanciano", è stata riprevista nel Piano Strategico Bilancio Pluriennale 2020-2022 della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 264 del 29 novembre 2019 e riportato nell'Allegato 2 alla voce 4 alla suddetta Delibera per un importo totale pari a € 550.000,00;
- di nominare quale Collaboratore al R.U.d.P. dell'appalto in oggetto, il Geom. Emilio Mezzanello, quale tecnico dipendente della U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;

D E T E R M I N A:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. di affidare allo Studio di Geologia Dott. Massimo Ranieri con sede in Lanciano Via Polidoro di Mastrorenzo n. 1/b P. I.V.A. 01738720695, le attività Geologiche attinenti l'investimento in oggetto come meglio specificato nel disciplinare d'incarico, per l'importo totale pari a € 4.600,00 oltre Cassa Previdenziale e I.V.A. come per Legge;
2. di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, contenenti le condizioni contrattuali tra lo Studio di Geologia e la Stazione Appaltante;
3. di dare atto che il costo necessario per l'assolvimento dell'incarico di che trattasi è stato previsto tra le "Somme in Amministrazione" alla voce B2) del Quadro Economico di Spesa approvato con Delibera del D.G. n. 261 del 14 marzo 2019;
4. di dare atto che la copertura finanziaria del progetto per la "Realizzazione nuova struttura funeraria Hospice Lanciano", è stata riprevista nel Piano Strategico Bilancio Pluriennale 2020-2022 della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 264 del 29 novembre 2019 e riportato nell'Allegato 2 alla voce 4 alla suddetta Delibera per un importo totale pari a € 550.000,00;
5. di nominare quale Collaboratore al R.U.d.P. dell'appalto in oggetto, il Geom. Emilio Mezzanello, quale tecnico dipendente della U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;
6. Di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line di questa ASL ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 nr. 69 con le modalità di recepimento, disposizioni attuative, e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta deliberazione nr. 396 del 21/04/2011 disponendo altresì

la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrativa di questa Azienda in attuazione al D.to Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La presente determinazione consta di n. **5** (sette) pagine e di n. **01** (un) allegato per complessive n. **21** (ventuno) pagine.

<p>l'Istruttore (Emilio MEZZANELLO)</p> <p>22 GEN 2020</p> <p>Data _____</p> <p>Firma  _____</p>	<p>Il Responsabile Unico del Procedimento (Filippo MANCI)</p> <p>22 GEN 2020</p> <p>Data _____</p> <p>Firma  _____</p>	<p>Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che attestale la legittimità e regolarità dell'atto (Filippo MANCI)</p> <p>22 GEN 2020</p> <p>Data _____</p> <p>Firma  _____</p>
---	---	--

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____

SCHEMA CONTABILE

PRIMA PARTE (A CURA DELLA UO PROPONENTE L'ATTO DELIBERATIVO)

Importo spesa disposta col presente atto (iva inclusa)	Aliquot a IVA	conto di COGE in cui la spesa è stata prevista	Importo eventualmente non ricompreso negli stanziamenti di bilancio	descrizione della modalità di finanziamento dell'importo eccedente	Fonti di finanziamento finalizzate- progetti obiettivo e/o fondi finalizzati (Indicare estremi atto Regionale e Aziendale di concessione/destinazione del finanziamento, ecc.)
€ 5.724,24	22%	01.01.02.03.02			Del.264 del 29/11/2019 rigo 4 pag 304 voce 4 LP3 ANNO 2015
					150503 00

Il Direttore della U.O. proponente _____

Data 22 GEN 2020

SECONDA PARTE (A CURA DELLA UO BILANCIO)

CONTO DI CO.GE.	CAPIENZA VOCE DI CONTO (Indicare Sì/No e Importo)	CAPIENZA FONDI FINANZIAMENTO SPECIFICO (Indicare L.P. o fondo specifico di finanziamento)	IMPORTO NON COPERTO (Indicare Importo fuori previsione di Bilancio)

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA/NON TROVA (barrare la voce che non interessa) capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.

Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____



SCHEDA RILEVAZIONE CESPITE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE

OBIETTIVI PAC D5 "IMMOBILIZZAZIONI" E H2 " PATRIMONIO NETTO"

OGGETTO (DELIBERA /DETERMINA)	FONTE FINANZIAMENTO	CONTO ECONOMICO	CODICE CESPITE DA AREAS	DESCRIZIONE CESPITE DA AREAS	CENTRO DI COSTO (A CURA UFFICIO ORDINI)
DETERMINA N. 19 del 22.01.2020. CUP:H46G19000250002 - CIG: Z612B86844 "Realizzazione Nuova Struttura Funeraria HOSPICE Lanciano". <u>Affidamento Servizi Tecnici Attività Geologiche.</u>	Delibera n. 264 del 29.11.2019 - Allegato 2 voce n. 4	0101020301 - Fabbricati strumentali (indisponibili)	320	IPM-LANC-006 LANCIANO - VIA CAPPUCCINI / BEL VEDERE - fg: 24 - p.la: 484 - sub: 5 - cat/cla: F/1 - cons: 115 mq.- sup: - rc:	

ISTRUTTORE


IL DIRETTORE DELLA UOC IPM

(FILIPPO MANCI)

A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

**U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE**

*Via dei Vestini
66100 CHIETI*



ALLEGATI

a)

alla Determina

n. _____

del _____

A



A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Dei Martiri Lancianesi n.17/19 - 66100 Chieti

Cod.Fisc. e Part.IVA 02307130696

U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Via S. Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (CH)

Segreteria 0872.706783 Fax 0872.706738 Ufficio 0872.706841

Prot. N.

Servizi tecnici di GEOLOGIA

**Relativi a: "REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FUNERARIA
HOSPICE LANCIANO"**

CONTRATTO D'INCARICO PER SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO D'INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di Geologia eseguiti ad un livello di Progettazione definitiva e secondo le prestazioni dettagliate di cui all'art. 3 del presente contratto d'incarico, relativi all'intervento di: REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FUNERARIA HOSPICE LANCIANO

Tra

- la **A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti**, con sede in Chieti, **via Martiri Lancianesi n. 17/19**, codice fiscale e partita IVA **02307130696**, nella persona dell'Ing. Filippo MANCI, in qualità di Direttore Responsabile U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor **Massimo RANIERI**, iscritto all'Ordine dei GEOLOGI della provincia di CHIETI al n. **185**, libero professionista, con studio in **Lanciano** (provincia di **Chieti**), via **Polidoro di Mastorenzo, 1/b** (codice fiscale **RNRMSM65L29E435L**, partita IVA **01739720695**) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dell'omonimo studio quale operatore economico singolo;

Premesso

che con determinazione della U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE n. ____ in data _____ è stato disposto l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici attinenti alla Geologia, come meglio specificate al successivo art. 3.
 2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
 3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi delle norme applicabili di cui al decreto legislativo n. 50/2016.
5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **Z612B86844**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **H46G19000250002**.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle norme vigenti, limitatamente

alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a. Esecuzione di n. 2 pozzetti esplorativi tramite mezzo meccanico;
 - b. Prospensione sismica con Tromino, indagini di sismica passiva;
 - c. Relazione geologica ed elaborazione dati, verifica del grado di stabilità e di pericolosità geologica dell'area, verifica del contesto idrogeologico, ricostruzione della sequenza litologica, determinazione dei principali parametri fisico-meccanici dei livelli geotecnici rinvenuti tramite prove sui campioni prelevati, parametrizzazione del suolo ai fini della classificazione sismica di progetto, rilievo geologico-geomorfologico esteso ad un'area ritenuta significativa, per accertare la presenza di eventuali segnali di pericolosità geologica;
 - d. Quant'altro possa occorrere, anche se non contemplato nelle precedenti voci, per restituire la prestazione oggetto della presente convenzione d'incarico, completa ai sensi di legge.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni della presente convenzione d'incarico; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;
 - a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

- d) deve prestare leale collaborazione al responsabile del procedimento in sede di successiva verifica e validazione di progetti;
3. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento dell'esecuzione delle varie prestazioni richieste e delle relative scelte tecniche, dei principi e delle misure generali di tutela di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

Eventuali ulteriori prestazioni che potessero rilevarsi utili al caso di specie, potranno essere eseguite, solo quando effettivamente necessarie e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - Relazione preliminare di sintesi;
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di **3 (TRE)** copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
 - b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata con l'esatta ubicazione dei fori sul terreno oggetto di perforazione rispetto a manufatti fissi sul posto;
 - c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato,

in formato standardizzato tipo .doc, .xls, .dxf, .dwg, etc., senza protezione da lettura e da scrittura;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto redatto dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di successivi affidamenti di servizi tecnici attinenti all'oggetto della presente convenzione d'incarico quali progettazione, direzione lavori, etc.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di successive prestazioni inerenti a servizi tecnici
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
 - a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
 - b) il calcolo a base d'asta della prestazione professionale messo a disposizione del tecnico incaricato al momento della richiesta di offerta, effettuato secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, risulta congruo rispetto alle disposizioni e parametri di calcolo di cui al D.M. stesso.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto relazionato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione d'incarico, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le prestazioni; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
2. I termini per l'espletamento di tutte le prestazioni, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono stabiliti in giorni **20** (Venti).
3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
4. I termini di cui al comma 2 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
 - a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
 - b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
 - c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
 - d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti,

o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivo di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque

titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1 lett. a), della Legge n. 161 del 2014, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

- l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha accettato un ribasso unico del 34,750% (trentaquattro/75 per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente pari ad **€ 4.600,00 (diconsi euro quattromilaseicento/00)**.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono compresi nell'importo di cui al comma 1.
5. La quota delle spese forfetarie è compresa nell'importo di cui al comma 1.
6. Il corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo al D.M. 18.11.1971 ai soli fini certificativi nonché in base alle categorie e destinazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016, come dalla distinta che segue:

D.M. 18.11.1971		tavola Z-1 allegata al d.m. n. 140 del 2012		importo
<i>classe</i>	<i>categoria</i>	<i>categoria</i>	<i>destinazione</i>	
I	B	EDILIZIA	Sanità, istruzione, ricerca E.10	€ 4.600,00
TOTALE				€ 4.600,00

8. Il corrispettivo dev'essere maggiorato del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare il corrispettivo, questo è ricalcolato secondo il principio di stima per singola prestazione, come definita all'art. 3, proporzionalmente all'intero importo di contratto.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:
 - a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
 - b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente;
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato con i principi di cui al comma 1.
5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
 - a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
 - b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
6. Nei casi di cui al comma 2, le spese conglobate forfetarie, sono considerate facenti parte nell'importo delle prestazioni.
7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6,

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti a partire dal 30° giorno dalla trasmissione, da parte del tecnico incaricato, della documentazione derivante dall'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 3.
2. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.
3. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____.
4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 3, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 4.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 (Cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.

Art. 16. (Garanzie)

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con **Unipol**, n. **51813026** in **Pescara**, con un massimale di euro 1 milione.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali ⁽¹⁾ di appartenenza mediante nota prot. 73067 E in data 17 dicembre 2019 rilasciata da Epap Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi delle norme vigenti, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi delle norme vigenti, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi della normativa applicabile di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi della normativa applicabile di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. Ulteriori procedure possono essere esperite, in quanto compatibili, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Chieti; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede in Via Polidoro di Mastrorenzo, 1/b – 66034 LANCIANO (CH). Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo le linee guida dell'ANAC n. 03/2017, l'Ing. Filippo MANCI, in qualità di Direttore Responsabile della U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico) ⁽²⁾

NESSUNA ULTERIORE CONDIZIONE DA SEGNALARE.

Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 24. (Disposizioni integrative e interpretative corrispettivo a base di gara)

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara sono stati determinati dall'Amministrazione committente sulla base dei criteri di cui al D.M. del 17 giugno 2016.
2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi delle norme vigenti applicabili alla fattispecie. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.
3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.
4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 o del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.
5. Le prestazioni accessorie selezionate nella Tavola Z-3 per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.
6. La disciplina del presente articolo è espressamente e integralmente accettata dal Tecnico incaricato.

Art. 25. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

Lanciano, lì _____

Il Tecnico incaricato
(Massimo RANIERI)

Per l'Amministrazione committente
(Filippo MANCI)

-
- ¹ *Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.*
- ² *Introdurre eventuali condizioni particolari non previste nel resto dell'articolato.*